

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

Tesi di laurea

La traduzione giuridica: aspetti teorici ed applicativi

Relatore: Prof. Michele Graziadei

Candidato: Andrea Ortolani

Matricola: 9604352

ANNO ACCADEMICO 2000/2001

INDICE

INDICE	2
PREMESSA	4
INTRODUZIONE	6
1. DIRITTO E LINGUAGGIO	12
SCIENZA GIURIDICA E LINGUAGGIO	13
IL CARATTERE UMANO E LINGUISTICO DEL DIRITTO	17
LINGUA E ORDINAMENTI	22
2. IL LINGUAGGIO DEL DIRITTO	28
VARIETÀ E REGISTRI	31
IL LINGUAGGIO DEL DIRITTO COME LINGUAGGIO SETTORIALE	34
L'INDETERMINATEZZA	38
I VERBI DEL DIRITTO	45
ASPETTI LINGUISTICI DEL LINGUAGGIO GIURIDICO ITALIANO	50
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	52
3. LA TRADUZIONE	54
TIPI E LIVELLI DI TRADUZIONE	55
LINGUA, LINGUE E DIALETTI	59
LE TEORIE DELLA TRADUZIONE	65
SVILUPPI MODERNI	68
4. TRADURRE IL DIRITTO	80
DIVERSE LINGUE, DIVERSI ORDINAMENTI	82
IL LINGUAGGIO DELLA DIVULGAZIONE	96
IL GIURISTA TRADUTTORE	98
4.1 ASPETTI SEMANTICI	103
4.2 ASPETTI STILISTICI E CONTESTUALI	106
4.3 ASPETTI CULTURALI	112
4.4 MODALITÀ DI TRADUZIONE ORALE	114

<u>5. SULLA POSSIBILITÀ DI UNA TRADUZIONE PERFETTA</u>	121
IL PROBLEMA DELL'EQUIVALENZA	122
DALL'INTRADUCIBILE ALL'ACCETTABILE	129
<u>6. PRINCIPI E TECNICHE</u>	137
6.1 PRINCIPI	137
VERIFICARE UNA TRADUZIONE	141
6.2 TECNICHE	143
6.2.1 TRADUZIONE LETTERALE	147
6.2.2 EQUIVALENZA FUNZIONALE	149
6.2.3 PRESTITI LINGUISTICI	152
6.2.4 NEOLOGISMI	158
6.2.5 TRASLITTERAZIONE E TRASCRIZIONE	161
<u>7. L'INTERPRETE DI TRIBUNALE</u>	166
ASPETTI PRATICI	167
ASPETTI ETICI	173
I POSSIBILI ERRORI	178
<u>8. VALUTAZIONI COMPLESSIVE</u>	180
LA TRADUZIONE DEL DIRITTO IN RAPPORTO ALLA SUA CIRCOLAZIONE	181
UNA TEORIA DEL DIRITTO PLURILINGUE	184
LE TRE "T"	195
<u>9. PROSPETTIVE: ESPERANTO, PINYIN, METALINGUA ED I TRADUTTORI ARTIFICIALI</u>	197
PLURALISMI DI LINGUE E DI CULTURA	198
ALCUNE PROPOSTE PRATICHE	206
UN METALINGUAGGIO PER IL DIRITTO?	208
TRADUZIONE AUTOMATICA E INFLUENZA DELLE TECNOLOGIE	212
IN CONCLUSIONE	220
<u>APPENDICE 1. GLI INTERPRETI DI TRIBUNALE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO</u>	222
ASPETTI GENERALI	222
DISCIPLINA NORMATIVA	224
ASPETTI PRATICI	236
PROFILI ETICI	241
LA RETRIBUZIONE	243
VALUTAZIONI CONCLUSIVE	246

APPENDICE 2. TRADUZIONE E INTERPRETARIATO NELL'UNIONE EUROPEA	249
L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI TRADUZIONE	251
IL SERVIZIO DI TRADUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA	251
IL SERVIZIO DI TRADUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	254
IL SERVIZIO DI TRADUZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA	258
I L SERVIZIO TERMINOLOGICO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA	262
IL SERVIZIO COMUNE INTERPRETAZIONE-CONFERENZE	263
IL CENTRO DI TRADUZIONE DEGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA	265
LA TRADUZIONE ASSISTITA NELL'UNIONE	269
I COSTI DEL PLURILINGUISMO	272
UNO SGUARDO AL FUTURO	273
BIBLIOGRAFIA	276
MONOGRAFIE	276
ARTICOLI IN RIVISTA, CONTRIBUTI, SAGGI.	280
BIBLIOGRAFIA IN RETE	286
RINGRAZIAMENTI	288

PREMESSA

Nel presente studio l'espressione "traduzione giuridica" si riferisce alla traduzione di testi scritti di legislazione, giurisprudenza e dottrina da una lingua naturale in un'altra. Sono stati esplicitamente indicati i casi in cui è stato possibile allargare o è stato necessario restringere il campo d'indagine.

Il verbo "interpretare", nonché le parole che da esso derivano, sono state utilizzate prevalentemente secondo il significato "Rendere comprensibile

e chiaro ciò che è o sembra oscuro”¹. Sono opportunamente precisati i casi, oltre al Paragrafo 4.4, al Capitolo 7 e all’Appendice, in cui è stato utilizzato il significato attinente alla traduzione orale.

Le due espressioni forse più ricorrenti, cioè “lingua di partenza” e “lingua d’arrivo”, sono state abbreviate con “LP” e “LA” per evitare ripetizioni e non appesantire il discorso; ugualmente le sigle “TP” e “TA” sostituiscono le espressioni “testo di partenza” e “testo d’arrivo”.

Uno dei temi più importanti di questo studio è stata l’analisi del rapporto tra sistema giuridico e lingua da questo utilizzata; ove non precisato altrimenti, con l’espressione “lingua inglese” si farà riferimento esclusivamente alla lingua parlata in Inghilterra e utilizzata all’interno dell’ordinamento giuridico di Inghilterra e Galles, con “lingua francese” esclusivamente alla lingua parlata e usata in Francia, con “lingua tedesca” alla lingua parlata ed usata in Germania.

Si è cercato di fare un uso ragionato delle note a piè di pagina: ogni volta che è stato possibile inserire precisazioni e osservazioni nel corpo del testo, lo si è fatto; considerazioni che appesantivano il discorso o che, sebbene collegate all’argomento principale, si sono ritenute non indispensabili nell’economia complessiva dello studio hanno invece trovato il loro posto naturale nelle note, insieme a referenze bibliografiche più dettagliate.

¹ Dizionario Garzanti d’italiano – Digita Web,
[http://www.garzanti.it/sherlock.qws\\$Q200?page=sherlock2.qws&recID=368503](http://www.garzanti.it/sherlock.qws$Q200?page=sherlock2.qws&recID=368503)

INTRODUZIONE

L'incomunicabilità è stata uno dei temi forti dell'arte e della cultura del Novecento. Ciò non ha impedito agli stessi libri, alle opere d'arte, alle pellicole che esprimevano l'incapacità di comunicare e la solitudine dell'uomo moderno di conseguire una discreta diffusione in tutto il mondo, e di essere apprezzate e dibattute dai critici e dal pubblico.

Il secolo scorso è stato anche caratterizzato da un progresso straordinario dei mezzi di comunicazione e di telecomunicazione. Lo sviluppo delle infrastrutture e dei collegamenti via terra, la rapida ed imponente crescita del trasporto aereo, strumenti come il telegrafo, la radio, la televisione, da ultimo internet, hanno cambiato la percezione delle distanze sul nostro pianeta. Pressoché qualsiasi luogo abitato dall'uomo è raggiungibile in tempo reale via radio o con una telefonata, oppure di persona in non più di

ventiquattro ore dal più vicino aeroporto, ad un prezzo limitato e con rischi notevolmente minori rispetto a quelli che si correvano prima del Novecento. La quantità di informazioni scambiate tra esseri umani è incommensurabilmente maggiore oggi rispetto a cento, mille, diecimila anni fa, e sembra paradossale affermare che l'uomo moderno abbia perso la capacità di comunicare. Pare invece che l'umanità, nel corso della sua evoluzione, abbia costantemente utilizzato energie e risorse per migliorare la comunicazione interpersonale. L'analisi è più complessa² se si prendono in considerazione, oltre agli aspetti meramente quantitativi, anche aspetti riguardanti la qualità della comunicazione. Si sente spesso sostenere la tesi secondo cui ad un aumento quantitativo della comunicazione corrisponde un più che proporzionale scadimento qualitativo, che determina un bilancio negativo dell'intero processo comunicativo.

Indubbiamente si riscontra in alcuni casi il fallimento dei processi comunicativi a causa della notevole quantità di informazioni trasmesse, che viene percepita dal ricevente come eccessiva e determina il venir meno della disponibilità alla ricezione e comprensione del messaggio³. Pare assai problematico valutare a priori se questo sia l'aspetto prevalente nell'evoluzione della comunicazione o semplicemente un effetto secondario ed eventuale, che non compromette l'esito positivo dei processi comunicativi. L'osservazione empirica sembra sostenere la tesi secondo la quale gli uomini sono normalmente in grado di farsi capire da altri uomini. La realtà sembra contraddire le tesi dell'incomunicabilità.

L'esperienza dimostra quanto sia complesso comunicare con precisione: in ogni passaggio di informazioni, non sempre a causa di imprecisioni dell'emittente o di limiti del ricevente, qualcosa del messaggio originario va

² Ed in parte esula dai fini del presente studio.

³ Di solito si parla d'incomprensibilità per "saturazione" o, con espressione figurata, per "indigestione".

perso⁴. Ciò avviene normalmente, sia nel caso di messaggi elementari, sia nel caso in cui il messaggio sia dotato di un elevato livello di complessità e di rigore concettuale.

Nel campo della traduzione si sente spesso parlare di ostacoli assoluti alla comunicazione, di intraducibilità, specialmente riguardo alle traduzioni di testi letterari⁵. In passato, raramente la teoria e la pratica della traduzione sono state contemplate in un unico quadro; da una parte stavano i teorici, che, a tavolino, enunciavano l'intraducibilità del testo letterario, dall'altra i traduttori, che trovavano soluzioni pratiche per trasferire i testi in altre lingue. La prima teoria si rifaceva ad una concezione del traduttore come persona dotata di una sensibilità speciale, in un'ottica quasi mistica ed irraggiungibile, la seconda vedeva la traduzione come tecnica brutta, meccanica, di quantità⁶. Ciascuna di queste opinioni racchiude spunti interessanti ed in parte fondati, ma, presa da sola, non è del tutto convincente.

L'atto del tradurre oggi è visto come il tentativo di superare l'ostacolo costituito dalla diversità delle lingue e delle culture, limitando al contempo la perdita di informazione. Se, come si è visto, in ogni atto di comunicazione tra due esseri umani, anche il più semplice, vi è sempre un seppur minimo scarto semantico tra il messaggio di partenza ed il messaggio

⁴ Cfr. OSIMO, *Manuale del traduttore*, Milano, 1998, pag. 10 e s.: "In ogni forma di comunicazione la quantità di informazioni che partono dall'emittente è superiore a quella delle informazioni che giungono al destinatario [...] In qualsiasi forma di comunicazione vi è quindi una perdita, una parte di messaggio che non arriva a destinazione".

Questo, d'altra parte, è un principio intuito da tutti i bambini che giocano a "Telefono senza fili": nonostante tutti intendano trasmettere fedelmente il messaggio, ciò che spinge a giocare è proprio la curiosità di vedere la differenza tra la frase di partenza e quella che risulta dopo tutti i passaggi.

⁵ Un'interessante trattazione del problema dell'intraducibilità si trova in PING, *Translatability vs. Untranslatability: A Sociosemiotic Perspective*, in *Babel* 45:4 289-300. Cfr. *infra*, Cap. 5 "Sulla possibilità di una traduzione perfetta".

⁶ Cfr. OSIMO, *Manuale del traduttore*, Milano, 1998, pag. 21.

di arrivo, a maggior ragione, il trasferimento di un messaggio da una lingua ad un'altra comporta inevitabilmente delle perdite, dovute alla difformità delle strutture morfologiche, grammaticali e sintattiche degli idiomi e alla diversità delle culture coinvolte. Naturalmente non bisogna ignorare che, benché il tradurre comporti dispersioni, i traduttori possono compensare quasi ogni perdita di informazioni dovuta alla traduzione con i mezzi che hanno a disposizione, ovvero spiegazioni, aggiunte, note a piè di pagina.

Il problema sembra di minore rilevanza se riferito alla trasposizione di testi scientifici e tecnici, in quanto le scienze naturali e le scienze applicate si servono di un lessico che pone limitati problemi di traduzione. In queste discipline infatti il riferimento ad entità verificabili sperimentalmente, la strettissima connessione dei concetti utilizzati e della metodologia moderna con la realtà empirica, ma soprattutto la medesima formazione e l'analogo patrimonio di conoscenze degli studiosi di Paesi diversi rendono più agevole la creazione, tra termini di diverse lingue, di corrispondenze in cui vi è limitatissima perdita di informazione. Nel linguaggio medico, un rene è un *kidney*, o un *rein*, un *Niere*, un *riñón*; in fisica l'accelerazione è *acceleration*, *accélération*, *Beschleunigung*, *aceleración*⁷, ed è sempre uguale a $[\text{distanza}]/[\text{tempo}]^2$; il linguaggio della matematica, che spesso sta alla base delle altre discipline scientifiche, composto da numeri che sono acquisiti direttamente da gran parte delle lingue, possiede il più alto grado di astrazione unito al più alto grado di interculturalità.

Inoltre bisogna sottolineare che l'uso di una lingua veicolare per la scienza, come è stato il latino fino al '700, e come ora è l'inglese, nonostante le sue diverse varietà⁸, costituisce un formidabile strumento di uniformazione del lessico, in quanto opera da lingua franca tra gli idiomi

⁷ I due termini usati come esempio sono stati tradotti in inglese, francese, tedesco e spagnolo.

⁸ Per limitarsi alle principali, si possono ricordare l'inglese britannico, l'inglese americano e canadese, l'inglese australiano e neozelandese, l'inglese sudafricano.

nazionali⁹. Nel caso del diritto la situazione è più complessa a causa dei motivi che saranno esaminati, ma indubbiamente la più diffusa conoscenza della lingua inglese anche tra i giuristi opera da elemento uniformatore.

La traduzione in campo giuridico incontra due ordini di problemi: in primo luogo il diritto positivo, a differenza delle leggi delle scienze naturali, muta ogni volta che si attraversa un confine. L'esercizio della comparazione giuridica ha permesso di perfezionare quest'analisi: gli studi sulle differenze del diritto anche all'interno della stessa giurisdizione o sull'uniformità in sistemi separati dimostrano che gli ordinamenti nazionali spesso non sono dei *corpus* solidi e coerenti, ma delle entità molto più complesse di quanto appare ad una prima e superficiale indagine. Le dissociazioni dei formanti, le influenze tra i formanti di diversi sistemi sono un fenomeno noto¹⁰ e studiato, ed insieme ai mutamenti derivanti dall'evoluzione della società e del diritto costituiscono un'ulteriore insidia per il traduttore.

Culture e sistemi giuridici differenti pertanto plasmano operatori del diritto differenti. Se la possibilità di una comunicazione fruttuosa fosse condizionata dalla condivisione di una cultura analoga e di ideali in qualche misura affini, allora questa sarebbe compromessa alla radice nella comunicazione tra giuristi di Paesi di differenti tradizioni giuridiche.

Un secondo ostacolo deriva dall'elevato grado di concettualizzazione del linguaggio giuridico: diritti e obblighi sono entità in potenza e non in atto, non si prestano a rilevamenti o verifiche empiriche se non quando si trasformano in fatti, ovvero quando è ormai troppo tardi per parlare solo di diritti. Senza un riferimento concreto al mondo dei fatti, le possibilità di fraintendimento sono notevoli.

⁹ Cfr. WEISFLOG, *Problems of Legal Translation*, in *General report for the 12th International Congress of Comparative Law, Les Cahiers de Droit*, Québec, Université Laval, Faculté de Droit, 179 (1987), pag. 184.

¹⁰ Grazie agli studi di Sacco. Per un'esposizione introduttiva al problema, si veda SACCO, R., *Introduzione al diritto comparato*, Torino, 1992, pagg. 43 e ss.

Sul discorso giuridico incombe infine la figura del legislatore, che con un atto di volontà può cambiare la disciplina degli istituti, di conseguenza il loro significato e la traduzione del discorso ad essi pertinente in altre lingue. Ugualmente, l'interprete, attraverso le sue scelte, ha la possibilità di influire notevolmente sul significato delle disposizioni, con la particolarità, che deriva dalla sua posizione formalmente subordinata alla legge, di poter operare senza sottolineare il proprio apporto creativo e senza la necessità di una legittimazione popolare.

Nonostante questi ostacoli, la realtà dimostra che anche nel campo del diritto è possibile tradurre con ragionevole accuratezza e raggiungere dei risultati accettabili.

Il presente studio si propone di fornire una visione d'insieme sulle principali questioni di teoria della traduzione e sulle loro applicazioni in campo giuridico.

In Appendice 1 si è voluto fornire una breve analisi dell'interprete di tribunale nell'ordinamento italiano.

In Appendice 2 si è illustrata l'organizzazione ed il funzionamento dei Servizi di interpretariato e traduzione presso le istituzioni dell'Unione Europea.

1. DIRITTO E LINGUAGGIO

SOCRATE: Neppure questo sai dire, chi ci fornisce i nomi di cui usiamo?

ERMOGENE: No, affatto.

SOCR.: Non ti sembra che sia la legge che ce li fornisce?

ERM.: Pare.

SOCR.: Dunque dell'opera del legislatore userà chi insegna quando usa il nome?

ERM.: Credo.

SOCR.: E legislatore ti sembra sia ogni uomo, o quello che ha l'arte?

ERM.: Quello che ha l'arte.

SOCR.: Non di ogni uomo, dunque, o Ermogene, è mettere nomi, bensì di colui ch'è artefice di nomi. E costui, come pare, è il legislatore; che, in verità, degli artefici, è il più raro a trovarsi fra gli uomini.

PLATONE, *Cratilo*, 388d-389a.

Il secolo scorso ha visto un gran numero di studiosi esaminare i rapporti tra pensiero, linguaggio e realtà.

Molti giuristi si sono occupati in particolare dell'analisi dei rapporti tra lingua e diritto. Alcuni hanno evidenziato parallelismi e legami così stretti tra questi due fenomeni da indurli a sostenere che il diritto è linguaggio e che non esiste diritto all'infuori del linguaggio.

La recente ricerca in campi come la sociologia e l'antropologia ha tuttavia permesso di riconoscere in società umane fenomeni che presentano caratteristiche di notevole analogia con le caratteristiche generali del diritto, nonostante l'assenza di una lingua. Anche alcuni giuristi hanno evidenziato che in particolari situazioni il diritto sembra prescindere dall'uso di una lingua.

Infine, alcuni etologi hanno ulteriormente allargato il campo della ricerca, sostenendo di aver rintracciato caratteri di giuridicità in comportamenti di animali.

È sorto quindi il dubbio che le precedenti teorie sui rapporti tra uomo, diritto e linguaggio non siano state capaci di inquadrare il fenomeno "diritto" nella sua completezza.

La difficoltà dell'analisi è dovuta anche alla difficoltà di separare l'esistenza del diritto dalla sua analisi tramite la verbalizzazione dello studioso, ovvero il diritto come discorso dal metadiscorso sul diritto. Dal momento che la scienza giuridica si esprime di norma verbalmente, lo studioso può essere portato a pensare che anche il primo si serva di parole.

Il punto centrale dell'analisi consiste proprio nell'accertare vi sia una relazione necessaria e biunivoca tra diritto e lingua, ed essa debba essere limitata all'uomo, o se invece altre relazioni siano più idonee ad esprimere i rapporti tra questi due fenomeni.

SCIENZA GIURIDICA E LINGUAGGIO

La riflessione sul linguaggio è un argomento che riguarda tutti i campi del sapere umano.

L'uomo da decine di migliaia di anni definisce la realtà che lo circonda ed esprime i suoi pensieri attraverso parole. Vige un generale accordo sul

fatto che lo sviluppo della facoltà di parlare sia da datare fra il 100.000 ed il 20.000 a.C.¹¹. Nulla di ciò che oggi riguarda l'uomo è del tutto indipendente dal linguaggio; esso risulta strettamente collegato con ogni attività umana in quanto strettissimo è il rapporto che lo lega al pensiero ed all'elaborazione teorica.

La visione del linguaggio come strumento della scienza, logicamente posteriore, è stata superata da tempo; ora si tende a sottolineare come il linguaggio renda possibile la scienza stessa in quanto non si dà scienza senza un linguaggio che la sostenga¹². Ogni disciplina, ad un adeguato livello di riflessione epistemologica, è interessata da una riflessione *lato sensu* filosofica sulla natura del linguaggio che utilizza.

Questo è vero per quanto riguarda le scienze naturali, nelle quali il progresso dipende in larga misura dall'uso del linguaggio: i principi di una disciplina sono accessibili agli scienziati solo se le generazioni precedenti sono riuscite ad esprimere le loro scoperte in maniera precisa e dettagliata.

A maggior ragione, ed indipendentemente da una presa di posizione monista e neopositivista oppure pluralista e post-positivista per quanto riguarda la metodologia della scienza giuridica¹³, chi intende analizzare il diritto ha la necessità di indagare continuamente sulla natura, sul valore,

¹¹ La glottogenetica non fornisce risultati definitivi in merito: al momento si ritiene improbabile che l'australopiteco, che apparve intorno a 4-5 milioni di anni fa, sapesse parlare; vi sono dubbi riguardo all'uomo di Neanderthal, vissuto intorno al 70.000-35.000 a.C.. Alcuni ominidi avevano un apparato fonatorio antropomorfo già nel 200.000 a.C., ma probabilmente non disponevano di un sistema nervoso sufficientemente sviluppato per controllarlo. Cfr. CRYSTAL, D., *Enciclopedia Cambridge delle scienze del linguaggio*, Bologna, 1993, pag. 290 e s. ; voce "Origin of Language", in KIRSTEN MALMKJÆR, (EDITED BY), *The Linguistics Encyclopedia*, London e New York, 1991.

¹² In particolare, per la scienza del diritto, cfr. SCARPELLI, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, in LUCIA, P. DI e SCARPELLI, U., (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano, 1994.

¹³ Per un approfondimento di queste problematiche, cfr. VILLA, V., *Teorie della scienza giuridica e teorie delle scienze naturali. Modelli e analogie*, Milano, 1984.

sull'uso del linguaggio, poiché esso costituisce lo strumento principale di cui si servono i creatori del diritto per esprimere le disposizioni e gli studiosi per esprimere l'analisi di esse.

Nelle società sviluppate contemporanee il diritto corrisponde in gran parte al diritto scritto.

È evidente che in queste società, il diritto è un fenomeno intimamente legato al linguaggio.

L'analisi del diritto non può prescindere dall'analisi della lingua attraverso la quale esso si manifesta.

Lo stato di diritto è tuttavia un'invenzione recente e limitata ad una minoranza della popolazione mondiale. Tuttora molte comunità regolano gran parte dei rapporti tra i loro membri senza l'intervento di un potere centralizzato, senza corti, senza giuristi professionali, senza intervento dell'autorità, senza regole scritte¹⁴. La presenza di tali società, regolate esclusivamente dal diritto orale, e l'importanza delle consuetudini anche all'interno dei più sviluppati ordinamenti occidentali sono fatti che dovrebbero ricordare allo studioso che non sempre il diritto è costituito da norme scritte.

Anche nelle società caratterizzate dall'oralità del diritto le regole e le consuetudini sono espresse e tramandate, per definizione, tramite la parola, ancorché parlata. Talvolta esse sono raccolte e consolidate, perdendo in parte le loro peculiarità ed assumendo le caratteristiche delle norme scritte¹⁵. In ogni caso, il discorso ed il metadiscorso giuridico si servono della lingua.

Vi sono infine società poco propense all'astrazione e alla definizione, in cui le regole giuridiche sono praticate con regolarità senza che i loro membri sentano la necessità di verbalizzarne i contenuti. In questi casi la regola, oltre a non essere scritta, non è nemmeno percepita con piena coscienza dai consociati, gli stessi operatori del diritto stentano a

¹⁴ Cfr. SACCO, *Il diritto muto*, in *Rivista di diritto civile* 39, 689, pag. 698.

¹⁵ Cfr. SACCO, R., (diretto da), *Trattato di diritto civile. 2. Le fonti non scritte e l'interpretazione*, Torino, 1999, pag. 43 e ss.

verbalizzarla, ma è osservata come, e forse più delle norme scritte. Si parla in questi casi di crittotipi, fenomeno intuito dapprima dai linguisti¹⁶ ed ormai acquisito anche nel campo del diritto¹⁷.

Secondo alcuni ciò costituisce una dimostrazione che il diritto può fare a meno della lingua, del legislatore e del giurista.

Bisogna riconoscere che le regole poste dai crittotipi possono essere vissute e rispettate senza che le loro caratteristiche subiscano mutamenti, e senza dover necessariamente subire il processo di verbalizzazione. Tuttavia anche in questa situazione la parola esercita il suo carattere espansivo e contagioso nei confronti del diritto non verbale.

Un primo ordine di problemi sorge innanzitutto al momento della trasgressione: l'imposizione del comando implica spesso una prima, sommaria verbalizzazione del precetto¹⁸.

Il secondo momento in cui la lingua compare come presenza veramente ineliminabile si verifica quando tali crittotipi sono colti dall'individuo che li analizza, li verbalizza e li comunica ad altri: può darsi il caso dello studioso culto che trasmette il suo sapere alla comunità scientifica, ma rientra in quest'ipotesi anche il caso del membro di tale società che esplicita e comunica il crittotipo ai consociati. In questo momento essi subiscono una mutazione, perdono la loro caratteristica di ineffabilità e la parola si impossessa di loro. Non vi è chi non veda che la verbalizzazione è naturale conseguenza del passaggio dal livello del discorso a quello del metadiscorso giuridico.

Se nel sistema originario tali regole possono mantenere immutate le loro caratteristiche di impercettibilità, e rimanere quindi allo stadio crittotipico, questo non è vero per gli scienziati che di essi discutono e scrivono: il

¹⁶ WHORF, B. L., *Linguaggio, pensiero e realtà*, Torino, 1970, pagg. 79 e ss.

¹⁷ SACCO, R., *Introduzione al diritto comparato*, Torino, 1992, pagg. 125 e ss.

¹⁸ Cfr. SACCO, R., (diretto da), *Trattato di diritto civile. 2. Le fonti non scritte e l'interpretazione*, Torino, 1999, pag. 35.

crittotipo, al contatto con la parola, si trasforma in regola verbalizzata, e scompare¹⁹.

Il crittotipo enunciato in ambito accademico ha molte più caratteristiche in comune con le norme di un codice che con ciò che è vissuto dalle popolazioni amazzoniche o della Guinea.

I crittotipi non sono un'esclusiva dei sistemi senza legislatore e senza giuristi. Sono presenti crittotipi anche negli ordinamenti più evoluti, e proprio uno dei compiti del giurista, consiste nello svelare e spiegare tali fonti non verbalizzate. In particolare, il comparatista si trova in una posizione ottimale per l'individuazione e la verbalizzazione dei crittotipi, sia perché gli è permesso di apprezzare dall'esterno l'influenza dei crittotipi sugli ordinamenti, sia perché spesso la regola implicita di un ordinamento è esplicita in un altro²⁰.

IL CARATTERE UMANO E LINGUISTICO DEL DIRITTO

"Hominum causa omne ius constitutum est" sostiene Ermogeniano nel Digesto²¹.

Il giurista romano afferma categoricamente un principio largamente condiviso dai giuristi fino a pochi decenni fa: il diritto è un fenomeno che riguarda esclusivamente l'uomo.

La scienza giuridica e le altre scienze sociali hanno compiuto progressi rispetto ai tempi di Ermogeniano e hanno sviluppato approcci alternativi al

¹⁹ Questa osservazione sull'impossibilità di parlare dei crittotipi senza modificare la loro natura costituisce, nel campo dei rapporti tra lingua e diritto, un principio analogo a ciò che in fisica rappresenta il principio di indeterminazione di Heisenberg. Lo studioso tedesco affermò che l'osservatore altera irrimediabilmente il fenomeno osservato e che ogni osservazione è necessariamente ristretta ad una porzione, ad un singolare aspetto del fenomeno.

²⁰ SACCO, R., *Introduzione al diritto comparato*, Torino, 1992, pag. 127.

²¹ D. 1,5,2, citato in FALZEA, G., *Introduzione alle scienze giuridiche, parte prima*, Milano, 1988, pag. 5.

problema, sostenendo che il diritto è un fenomeno più complesso di quanto apparisse al giurista romano.

Un primo filone di ricerca afferma la presenza di norme giuridiche nel regno animale. Si è osservato ad esempio che la marcatura del territorio, che in termini giuridici configurerebbe un atto unilaterale non recettizio, serve a definirne i confini, le regole del corteggiamento sono alla base di un embrionale e primitivo diritto di famiglia, e l'organizzazione della vita o della difesa comune di un formicaio o di un branco di scimmie può essere molto complessa e suggerire un parallelismo con le società umane primordiali. Se, come risulta dal punto di vista del sociologo, il diritto consiste in un sistema di controllo sociale, allora bisogna riconoscere che la presenza di meccanismi di controllo e di contenimento della devianza in comunità animali è un buon argomento a favore della tesi sul diritto come fenomeno non esclusivamente umano.

La disciplina che si occupa di questi fenomeni è tuttora l'etologia. La tradizionale scienza del diritto non usa parlare di diritto degli animali.

La difficoltà pratica di identificare un fondamento empirico o scientifico per determinare quale sia o quale potrebbe essere un supposto sistema di fenomeni e rapporti giuridici a livello subumano è tuttavia evidente²². Allo stato attuale della scienza, non è possibile sapere cosa stia pensando un gorilla mentre corteggia una femmina, cosa pensi un ippopotamo quando avverte che il territorio in cui sta entrando è stato segnato da un suo simile, o se una formica o un'ape abbiano chiaro in mente il sistema con cui è organizzato il formicaio o l'alveare. In certi casi possono essere avanzate supposizioni, in altri neppure questo è possibile.

Spesso le motivazioni alla base dei comportamenti animali sono spiegate facendo ricorso al concetto di "istinto". Quando le scelte non sono assunte in base ad una valutazione libera e consapevole, ma in base all'istinto

²² Cfr. FALZEA, G., *Introduzione alle scienze giuridiche, parte prima*, Milano, 1988, pag. 7.

animale o per timore della reazione del simile, tali comportamenti non sembrano implicare un sistema di norme, e possono essere spiegabili facendo riferimento allo spirito di sopravvivenza e di autoconservazione comune ad ogni specie²³.

In definitiva, risulta discutibile l'assimilazione del diritto degli etologi al diritto dei giuristi²⁴. Per ora è opportuno limitare il discorso al diritto delle società umane.

Alcuni studi di antropologia giuridica affermano che in passato l'uomo creava e rispettava regole ancor prima di avere l'uso della parola. Si è sostenuto che nel momento in cui l'uomo acquisì la facoltà di parlare la società era già sorretta e condizionata da istituti giuridici, che fino ad allora avevano funzionato senza bisogno della parola²⁵. Altri hanno sostenuto che il diritto e la parola siano due fenomeni inscindibili²⁶.

²³ Si potrebbe sostenere che anche l'uomo in realtà obbedisce a delle regole per istinto o perché, temendo la reazione dei consociati, è mosso da spirito di sopravvivenza. Questo non corrisponde al vero. Spesso gli uomini obbediscono al diritto in seguito ad una scelta consapevole, "Perché è giusto così".

²⁴ Non si vuole però in questa sede escludere a priori la possibilità di elaborare ampie categorie in cui fenomeni giuridici umani ed il "diritto degli etologi" possano trovarsi accomunati; anzi, è probabile che da particolari punti di vista una tale analisi possa giungere a risultati interessanti anche per il giurista.

²⁵ Cfr. SACCO, R., *Il diritto muto*, in *Rivista di diritto civile* 39, 689 (1993), pag. 702.

²⁶ Affermazioni circa il legame tra lingua e diritto possono essere rintracciate in BERGERON, *La formulation du droit*, in SNOW, G. e VANDERLINDEN, J., (sous la direction de) *Français juridique et science du droit*, Bruxelles, 1995, pag. 45 e ss.; GÉMAR, *Le langage du droit au risque de la traduction*, ibidem, pag. 123 e ss.; GROOT, G.-R. DE, *Language and Law*, in *Langue et Droit, XV^e Congrès International de Droit Comparé. Bristol 1998. Collection des Rapports*, Bruxelles, 1999; GROSSFELD, B., *Language and the Law*, in *Journal of Air Law and Commerce* 50, 793 (1985); GROSSFELD, B., *Language, writing and the law*, in *European Review*, 5, 383-399 (1997); SACK, P., *Law & Custom: Reflections on the Relations Between English Law and the English Language*, in *Rechtstheorie* (1987), p. 421.

La questione è tanto interessante quanto di complessa risoluzione. Non si intende perciò in questa sede azzardare una risposta a questo quesito. Ai fini dello studio, sarà sufficiente esporre alcune osservazioni sulle relazioni che oggi legano diritto, scienza del diritto, linguaggio e scrittura.

Senza dubbio il diritto moderno non può fare a meno della lingua.

“*The law is a profession of words*²⁷”, così esordisce Mellinkoff nella sua opera *The Language of the Law*. Ciascuno può constatare che Parlamenti approvano un testo, i giudici redigono una decisione scritta, la dottrina fa uso della lingua scritta o parlata²⁸. Le regole libere dall’influenza di norme verbalizzate hanno vita precaria: i pochi casi residui sono infatti oggetto della ricerca del giurista, ed inevitabilmente, dove arriva la scienza del diritto, arriva il linguaggio. Gli individui che si rendono conto che la loro vita è pesantemente condizionata da norme giuridiche, i soggetti che si occupano di crearle e farle osservare, gli studiosi che le analizzano, tutte queste persone percepiscono il diritto principalmente come un insieme di norme esplicite e verbalizzate.

Il legame tra lingua e diritto è forse meno sentito nei sistemi in cui quest’ultimo si esprime in una sola lingua, ma negli ordinamenti plurilingui organizzati in una struttura nazionale o sovranazionale, il giurista deve affrontare questo problema ed è in grado di apprezzare in prima persona quanto il diritto dipenda, sia in origine, che durante la sua evoluzione, dalla lingua in cui è espresso²⁹.

Questi rilievi non vogliono tuttavia asserire che il diritto corrisponda esclusivamente a ciò che può essere espresso tramite un linguaggio. La tesi a mio parere più convincente è che il diritto non può non esprimersi anche

²⁷ “Il diritto è un’enunciazione di parole”. MELLINKOFF, D., *The Language of the Law*, Boston e Toronto, 1963.

²⁸ SACCO, R., *Langue et droit*, in *Rapports nationaux italiens au XVème Congrès International de Droit Comparé*. Bristol, 1998, Milano, 1998.

²⁹ Cfr. VANDERLINDEN, *Du droit et de la langue*, in SNOW, G. e VANDERLINDEN, J., (sous la direction de) *Français juridique et science du droit*, Bruxelles, 1995, pag. 26.

per mezzo di un linguaggio, strumento necessario di espressione, conoscenza e comunicazione³⁰.

Un altro ordine di rilievi sul rapporto tra diritto e linguaggio prende in considerazione la presenza o meno del legislatore e di un potere centralizzato che imponga il diritto.

Le osservazioni riguardanti la presenza del diritto nonostante l'assenza del legislatore, sia nelle società precedenti all'età del bronzo che non conoscono ancora un potere centralizzato, sia nelle società contemporanee a potere diffuso³¹ sono condivisibili. Sicuramente la mancanza di un potere centralizzato e di un legislatore lascerà più spazio ad un diritto consuetudinario orale ed al crittotipo. Tuttavia non sembra che da ciò derivi necessariamente il carattere "muto" di tutto il diritto.

Anzi, i legami tra magia e diritto possono far pensare alla presenza di particolari simbolismi, riti, formule ed in ultima istanza, ad una possibile verbalizzazione della magia e del diritto.

Infine, bisogna trattare brevemente dei rapporti tra diritto e scrittura.

Il passaggio dalla parola parlata alla parola scritta sembra di poco conto, ma nasconde un mutamento notevolissimo. Grossfeld ha scritto:

"La scrittura è lo strumento più efficace che l'uomo abbia per "domare" la lingua, lo spazio ed il tempo. È più forte della lingua perché esercita un tocco "magico" sullo spazio e sul tempo, è una macchina del tempo."³²

La scrittura fissa per sempre il linguaggio al suo supporto, imprigiona le regole, reifica i concetti giuridici rendendoli più resistenti al cambiamento. Una sorta di legge d'inerzia governa la scrittura: mentre la parola orale può

³⁰ MAZZARESE, T., *Interpretazione giuridica come traduzione: tre letture di un'analogia ricorrente*, in *Ars Interpretandi*, 165 (2000), pag. 174 e s.

³¹ Cfr. SACCO, R., *Il diritto muto*, in *Rivista di diritto civile* 39, 689 (1993).

³² GROSSFELD, B., *Language, writing and the law*, in *European Review*, 5, 383-399 (1997).

perdersi e morire, lo scritto può facilmente essere tramandato, anche se la divergenza tra la realtà che registra e quella che lo circonda aumenta costantemente.

Inoltre la scrittura libera la mente dall'obbligo di ricordare, e permette alla mente di impegnarsi in altri pensieri. Le parole possono esprimere concetti più complessi poiché la loro tradizione è più semplice che in un sistema orale.

In particolare, la scrittura ha favorito l'astrazione e la perdita del controllo del diritto da parte dell'individuo, insieme all'emergere di un gruppo sociale specializzato nella sua interpretazione, ovvero i giuristi³³. L'esegesi di un testo scritto pone infatti più problemi che quella della parola ascoltata: non è possibile chiedere chiarimenti ad un testo.

Il giurista occidentale ama la regola scritta. Il diritto orale è spesso considerato come un diritto di seconda classe, e viene volentieri ignorato, perché difficile da reperire e perché visto come sintomo di arretratezza³⁴.

Lo statalismo giuridico ha infine sancito il declino della consuetudine, dello spontaneismo e dell'autonomia³⁵.

LINGUA E ORDINAMENTI

Ogni sistema giuridico, a partire dal romano, nel momento in cui ha voluto acquisire una sua individualità ha sviluppato il suo particolare vocabolario giuridico. Il diritto non sarebbe potuto nascere senza l'esistenza di un linguaggio di cui servirsi come mezzo di espressione³⁶.

³³ Cfr. ROULAND, N., *Antropologia giuridica*, Milano, 1992, pag. 195.

³⁴ SACCO, R., (diretto da), *Trattato di diritto civile. 2. Le fonti non scritte e l'interpretazione*, Torino, 1999, pag. 32.

³⁵ SACCO, R., (diretto da), *Trattato di diritto civile. 2. Le fonti non scritte e l'interpretazione*, Torino, 1999, pag. 32.

³⁶ Cfr. BERGMANS, B., *L'insegnement d'une terminologie juridique étrangère comme mode d'approche du droit comparé: l'exemple de l'allemand*, in *Revue internationale de droit comparé*, 89 (1-1987), pag. 91.

Allo stesso modo ogni lingua che abbia voluto acquisire lo *status* di lingua scolare, di veicolo per la trasmissione del sapere, ha sviluppato un tale lessico³⁷.

Si esamini il caso dell'italiano. Curiosamente, le prime testimonianze della nascita della lingua italiana sono riportate in un atto notarile, i placiti cassinesi del 960, che dimostrano una piena consapevolezza dell'impronta giuridica del linguaggio usato³⁸. Lo sviluppo spontaneo del volgare scritto in ambito giuridico subisce un colpo d'arresto circa due secoli dopo, con l'affermarsi del movimento conosciuto oggi come "Rinascimento giuridico". I chierici medievali ripresentano il vincolo esclusivo tra latino e diritto attraverso lo studio del *Corpus Juris Civilis*³⁹; l'uso della lingua degli *idiotae*⁴⁰ riprende timidamente nel corso del Trecento⁴¹, nei volgarizzamenti di statuti comunali e corporativi.

Ma il punto cruciale per l'affermarsi di un uso più esteso dell'italiano nel campo del diritto si ha alla fine del XVII secolo grazie alla figura di Giovan Battista de Luca, che nei quindici volumi di una delle sue opere più importanti, il *Dottor Volgare*, elabora un compendio di tutto il diritto, civile, canonico, feudale, anche a grandi linee del diritto municipale e penale, abbandonando il latino a favore del volgare. Il Settecento è infine il secolo in cui la moderna scienza giuridica, per quanto riguarda gli aspetti lessicologici, affonda le sue radici. Tra le nozioni chiave del diritto moderno

³⁷ Cfr. SACCO, R., *Il diritto muto*, in *Rivista di diritto civile* 39, 689 (1993), e SACCO, *Langue et droit*, in CASTELLANI, L. e SACCO, R. (sous la direction de), *Les multiples langues du droit européen uniforme*, Torino, 1999.

³⁸ Cfr. FIORELLI, *Funzioni del linguaggio e testo normativo giuridico*, in DOMENIGHETTI, I., (a cura di), *Con felice esattezza*, Bellinzona, 1998, pag. 142 e ss.

³⁹ Cfr. FIORELLI, *Funzioni del linguaggio e testo normativo giuridico*, in DOMENIGHETTI, I., (a cura di), *Con felice esattezza*, Bellinzona, 1998, pag. 148.

⁴⁰ Ovvero, senza offesa, dei non esperti di diritto: cfr. FIORELLI, *Funzioni del linguaggio e testo normativo giuridico*, in DOMENIGHETTI, I., (a cura di), *Con felice esattezza*, Bellinzona, 1998, pag. 141 n.4.

⁴¹ Cfr. FIORELLI, *Funzioni del linguaggio e testo normativo giuridico*, in DOMENIGHETTI, I., (a cura di), *Con felice esattezza*, Bellinzona, 1998, pag. 150 e s.

definite e denominate nel Settecento, spiccano il concetto di codice, che troverà in seguito una prima espressione concreta nei codici francesi post-rivoluzionari, e di costituzione nel senso di legge fondamentale dello stato⁴².

In seguito alla nascita dello stato moderno, il diritto si esprime nelle lingue nazionali: leggi e sentenze, la pubblica amministrazione, la dottrina, gli operatori del diritto fanno uso delle lingue ufficiali.

Se quindi è vero che il linguaggio influenza il diritto, è anche vero il contrario, cioè che il diritto influenza il linguaggio. La distinzione fondamentale è tra lingue legislativamente riconosciute e lingue non riconosciute. Una posizione privilegiata tra le lingue giuridicamente riconosciute è occupata dalle lingue ufficiali: alcune Costituzioni prevedono espressamente una o più lingue come ufficiali, in altri sistemi giuridici analoghe disposizioni sono contenute in norme di grado inferiore⁴³. Nei Paesi in cui vige il plurilinguismo lo status di lingua ufficiale è assegnato a più lingue, generalmente in condizione di eguaglianza tra loro. In alcuni Paesi vi sono norme giuridiche che istituiscono organismi per la difesa della lingua, che determinano la grammatica e l'ortografia corrette della lingua ufficiale, quali siano i neologismi accettati, e così via⁴⁴. Se si considerano i

⁴² Cfr. FIORELLI, *Funzioni del linguaggio e testo normativo giuridico*, in DOMENIGHETTI, I., (a cura di), *Con felice esattezza*, Bellinzona, 1998, pag. 178 e s

⁴³ Tuttavia, non è una caratteristica essenziale a tutti gli ordinamenti quella di comprendere delle norme che riguardano lo *status* delle lingue all'interno del sistema. In Italia, fino alla entrata in vigore della l. 482/99 intitolata "Norme in materia delle minoranze linguistiche storiche", non era presente alcun documento che affermasse chiaramente che l'italiano è la lingua ufficiale della Repubblica.

⁴⁴ Lo stato occidentale più impegnato in questo campo è sicuramente la Francia.

Nel caso francese tuttavia risulta difficile distinguere la volontà di difendere il patrimonio linguistico e la sua ricchezza da un puro e semplice sciovinismo unito ad una diffusa e latente ostilità alla cultura anglosassone, atteggiamenti che in certe occasioni si rivelano decisamente inadeguati ai tempi e ridicoli nelle loro conseguenze.

possibili casi relativi alla posizione giuridica di una lingua in un ordinamento, si possono rintracciare sei differenti possibilità⁴⁵:

a) la lingua considerata è l'unica lingua ufficiale (per esempio, il tedesco in Germania);

b) lingua ufficiale paritaria (come tedesco, francese e italiano in Svizzera);

c) lingua ufficiale regionale (come il catalano in Spagna);

d) lingua promossa, cioè lingua di cui la legislazione promuove e favorisce l'impiego (come lo spagnolo negli Stati Uniti⁴⁶);

e) lingua tollerata, cioè né ufficialmente sostenuta da organismi pubblici né esplicitamente vietata (per esempio il basco in Francia o le lingue dei lavoratori immigrati);

f) lingua proscritta, verso la quale esistono sanzioni, restrizioni o proibizioni (per esempio catalano, basco e gallego in Spagna durante il franchismo; i dialetti in Italia ed il tedesco in Alto Adige durante il fascismo).

A livello mondiale il diritto si presenta frammentato in numerosi sistemi giuridici, le cui differenze reciproche sono aumentate dalla diversità delle lingue utilizzate in ciascun sistema.

In passato il latino ha esercitato un ruolo fondamentale nella circolazione della cultura giuridica europea. Gli attuali processi di integrazione sovranazionale e di armonizzazione giuridica stanno lentamente erodendo le differenze tra sistemi; questo processo è aiutato e reso più rapido dall'egemonia della lingua inglese e della cultura anglofona.

Tuttavia, nonostante i contatti, la circolazione e la recezione dei modelli giuridici sono fenomeni piuttosto lenti, in quanto gli ordinamenti giuridici sono generalmente piuttosto rigidi e resistenti alle innovazioni.

⁴⁵ Cfr. BERRUTO, G., *Fondamenti di sociolinguistica*, Bari, 1995, pag. 207 e s.

⁴⁶ Ma cfr. *contra* MONATERI, "Cunning Passages". *Comparison and Ideology in the Law and Language Story*, in CASTELLANI, L. e SACCO, R. (sous la direction de), *Les multiples langues du droit européen uniforme*, Torino, 1999, pag. 123 e ss.

È interessante notare, ad esempio, la forte interdipendenza che sussiste tra la lingua inglese ed il sistema giuridico che nacque in Inghilterra in seguito alla conquista normanna: tutti i popoli anglofoni hanno adottato un sistema di *common law*, e d'altra parte questo sistema non si è prestato a traduzioni in altre lingue. L'inglese e la *common law*⁴⁷ sembrano due aspetti inseparabili della medesima cultura: nessun sistema di *common law* si è mai sviluppato in totale indipendenza dalla lingua inglese⁴⁸. George Fletcher porta alcuni motivi a sostegno di questa tesi. Il primo consiste nella difficoltà di trovare traduzioni adeguate di molti termini usati spesso dai *common lawyers*: a titolo di esempio, oltre ai citatissimi *trust* e *privacy*, si possono citare *estoppel*, *felony-murder*, *probable cause*; quindi l'onnipresenza dei termini *reasonable* e *fair*, che influisce pesantemente sulla maniera di argomentare dei giuristi di *common law*⁴⁹. L'uso dell'idea

⁴⁷ Non si intende in questa sede addentrarsi nella discussione su che genere assegnare in italiano al prestito inglese *common law*. Le argomentazioni più convincenti, corroborate dall'apposizione utilizzata nella famosa espressione inglese "Our Lady, the Common Law", sembrano quelle a favore del genere femminile, che sarà adottato in tutto lo studio. Cfr. FRANCHIS, F. DE, *Dizionario Giuridico, Vol. I Inglese-Italiano*, Milano, 1984; uno studio molto interessante, corredato da un'ampia bibliografia è quello di ROUHETTE, *Le genre de "Common law"*, in SNOW, G. e VANDERLINDEN, J., (sous la direction de) *Français juridique et science du droit*, Bruxelles, 1995, pagg. 311 e ss.

⁴⁸ Cfr. FLETCHER, G. P., *Comparative Law as a Subversive Discipline*, in *The American Journal of Comparative Law* 46, 683 (1998), pag. 697; CHEN, A. H. I., 1997: *The Language of the Law in Hong Kong*, in *Hong Kong Law Journal vol.15 part 1*, 19 (1985), pag. 26.

⁴⁹ Cfr. FLETCHER, G. P., *Comparative Law as a Subversive Discipline*, in *The American Journal of Comparative Law* 46, 683 (1998), pag. 699 e ss. *Contra*, cfr. KASIRER, N., *Lexicographie Mercatoria*, in *The American Journal of Comparative Law* 47, 653 (1999), pag. 659 e s. L'Autore afferma: "La *common law* si è basata sulla lingua inglese, e forse è anche stata modellata da essa, ma la sua esistenza come sistema non dipende dall'inglese – non più di quanto le idee giuridiche francesi e la terminologia giuridica francese siano collegate da una relazione necessaria o esclusiva. [...] una tradizione giuridica non ha legami fissi con una lingua, nemmeno con quella più intimamente collegata alla nascita ed allo sviluppo della tradizione giuridica."

di *reasonable* permette infatti di modellare la regola giuridica e di sviscerare gli aspetti peculiari di ogni caso da un punto di vista assai differente da quello di un giurista continentale, più propenso a parlare di diritti o abuso di essi. Allo stesso modo, il fatto che il termine *fair*, uno dei termini-chiave della *common law* sia utilizzato già dai bambini dell'asilo, l'abbondanza di metafore prese dal linguaggio sportivo, il tono meno erudito e più colloquiale delle sentenze inglesi o americane, sono elementi che incidono sull'impostazione generale dell'argomentazione giuridica del *common lawyer*⁵⁰, che rendono piuttosto problematica una completa trasposizione in culture che utilizzano lingue diverse dall'inglese.

Gli ordinamenti di *civil law* sembrano invece meno legati alla lingua in cui sono verbalizzati; questi sistemi, che hanno il loro archetipo nelle codificazioni napoleoniche, redatte in francese, e nella codificazione tedesca, si sono diffusi in tutta l'Europa continentale e sono stati presi come modello, oltre che nei sistemi che utilizzano una lingua neolatina come Italia ed i paesi dell'America Latina, anche in Paesi di tradizione giuridica e linguistica molto lontani tra loro, come ad esempio Grecia, Turchia, Russia e Giappone.

⁵⁰ Cfr. anche FLETCHER, *Fair and Reasonable. A Linguistic Glimpse into the American Legal Mind*, in CASTELLANI, L. e SACCO, R. (sous la direction de), *Les multiples langues du droit européen uniforme*, Torino, 1999, pag. 57 e ss..